SCHEMA DI ACCORDO TRA LA FONDAZIONE AGRIGENTO 2025 E L'ENTE PARCO VALLE DEI TEMPI DI AGRIGENTO PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 20 AGOSTO 2024 PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PARCO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO E/O L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI AFFERENTI IL PROGRAMMA "AGRIGENTO CAPITALE DELLA CULTURA 2025"

PREMESSO che in data 20 agosto 2024, al fine di garantire la funzionalità della Fondazione Agrigento 2025 in merito all'affidamento di contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stato stipulato un accordo tra il Presidente pro-tempore della Fondazione ed il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi sdi agrigento per disciplinare lo svolgimento da parte di quest'ultimo, delle funzioni di stazione appaltante in favore e per conto della Fondazione, organismo privo di qualificazione, senza delega di funzioni;

CONSIDERATO che l'art. 2 dell'accordo limita il proprio campo di applicazione all'affidamento di servizi e forniture sopra la soglia di rilevanza europea, determinata dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023 e smi;

ATTESO che l'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, prevede l'obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad euro 140.000, soglia stabilita per gli affidamenti diretti dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che il comma 6-bis dell'art. 62 del d.lgs 36/2023, introdotto dal d.lgs 209/2024, dispone che "*Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1*";

PRESO ATTO, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 la qualificazione è necessaria anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, ivi compresi quelli aventi ad oggetto servizi culturali, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024;

CONSIDERATO che la Fondazione "Agrigento 2025" non risulta in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 dell'allegato II.4 cit. per ottenere la qualificazione da parte di Anac come stazione appaltante e, nel contempo, in assenza nel proprio organigramma di una struttura stabilmente dedicata agli affidamenti di servizi e forniture ha la necessità di avvalersi di una stazione appaltante qualificata anche per l'affidamento e l'esecuzione di contratti inferiori all'importo di 140.000 euro afferenti alla gestione caratteristica e agli scopi statutari, fatta eccezione per i servizi e forniture meramente strumentali al proprio funzionamento all'approvvigionamento dei quali può provvedere in autonomia nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla digitalizzazione e l'utilizzo delle Piattaforme Elettroniche Digitali (PAD) certificate;

CONSIDERATO che il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, stazione appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del richiamato decreto legislativo n. 36/2023 e smi per il livello SF2, ha manifestato la disponibilità ad ampliare l'oggetto dell'accordo del 20 agosto 2024, fermo restando che tutti gli oneri finanziari continuano a gravare sulla Fondazione;

ATTESO che la Fondazione mantiene il ruolo di committente e assicura i pagamenti dei corrispettivi dei contratti;

VISTO l'art. 62, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e smi;

stipulano il seguente accordo:

ART. 1

All'accordo di collaborazione stipulato tra le parti il 20 agosto 2024 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'art. 1, comma 2, le parole "*di importo sopra soglia*" sono soppresse;

b) all'art. 1, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*ivi compresa l'esecuzione dei contratti e la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023 e smi'*"

c) all'art. 2, le parole "*sopra soglia*" sono sostituite dalle seguenti:" *anche di importo inferiore ad €. 140.000, e alla loro esecuzione*";

d) all'art. 3, comma 1, le parole "delle procedure di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "*del ciclo di vita dei contratti di forniture e servizi relativi all'attuazione del programma "Agrigento Capitale della Cultura 2025*";

e) all'art. 3), dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "*a-bis) "acquisisce il CIG secondo le modalità previste da Anac e, ove previsto, provvede al pagamento del contributo all'Autorità con oneri a carico della Fondazione che provvede al rimborso entro 15 giorni";*

f) all'art. 3, lett. c) le parole "*fino alla formulazione della proposta di aggiudica*", sono sostituite dalle seguenti: "*fino alla verifica di regolare esecuzione della prestazione*";

g) all'art. 3, lett. e) è aggiunto infine il seguente periodo: "*nonché gli altri documenti del ciclo di vita del contratto*";

h) all'art.3, la lett. f) è così modificata : "*f) predispone lo schema di contratto e lo trasmette alla Fondazione per la sottoscrizione nelle forme di cui all'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e smi*";

i) all'art. 4, lett. a) , è aggiunto infine il seguente periodo: " *e l'indicazione del CPV, nonché eventualmente del CCNL applicabile al personale dell'appaltatore*";

j) all'art. 4, lett. c) è aggiunto infine il seguente periodo: "*e l'approvazione, secondo le competenze statutarie, del progetto dei singoli servizi e forniture, in conformità all'art. 4-bis dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024*";

k) all'art. 4, lett. d) le parole "*la redazione e*" sono soppresse

l) all'art. 4, la lettera g) è così modificata: "*g) il pagamento al Parco di quanto necessario per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante qualificata, ivi comprese le risorse destinate agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e smi"*

ART. 2

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

Art.4-bis

Rapporti finanziari

1.Gli oneri finanziari relativi ai contratti oggetto del presente accordo sono a carico della Fondazione, la quale provvede direttamente al pagamento del corrispettivo dei contratti affidati o aggiudicati dalla stazione appaltante qualificata.

2. Le fatture in formato elettronico debbono essere intestate, comunque, alla Fondazione che ne cura la gestione nell'ambito della Piattaforma Certificata dei Crediti.

3. Le parti concordano che per ciascun affidamento si procede alla nomina di un unico RUP in comune tra il personale della stazione appaltante delegata. Nell'ambito del quadro economico sono compresi anche gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, che il Parco provvede a pagare ai dipendenti in coerenza con il proprio regolamento o altro atto generale di cui all'art. 45 , comma 3 cit".

Il Presidente della Fondazione

Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta

MARIA
CUCINOTTA
DOTTORESSA
27.02.2025
11:45:58
GMT+01:00

Il Direttore del Parco

Arch. Roberto Sciarratta

ROBERTO
SCIARRATTA
28.02.2025 13:59:00
GMT+02:00